

DALLA RIFORMA
TRIBUTARIA
PIÙ TUTELE
AI CONTRIBUENTI
di MAURIZIO VILLANI*

VILLANI

Contribuenti, più tutele

L'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, numero 23, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del processo del contenzioso tributario, attualmente disciplinato dal decreto 31 dicembre 1992, numero.

PROSEGUE A PAGINA IV >>



Maurizio Villani

Oggi al Patria Palace Un seminario a Lecce per illustrare la riforma

Al fine di analizzare nel dettaglio l'importante riforma, oggi, nella sala conferenze del Patria Palace Hotel, in Piazzetta Riccardi a Lecce, l'avvocato Maurizio Villani terrà un seminario di aggiornamento dal titolo "La parziale riforma del processo tributario", organizzato dalla Asform. I lavori si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

>> CONTINUA DALLA PRIMA

In attuazione della suddetta delega, il Governo nelle scorse settimane ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015 - Supplemento Ordinario n. 55.

Questa parziale riforma ha recepito molte mie proposte modificative - ed in particolare: la conciliazione in appello, la sospensione della sentenza e dell'atto nonché l'immediata esecutività della sentenza - scritte nel libro "Per un giusto processo tributario" del 25/01/2000 (Congedo Editore - Galatina - Le) e nel mio progetto di legge di riforma del processo tributario presentato al Senato il 6 agosto 2014 dalla Senatrice Gambaro (n. 1593), condivise da molti Ordini professionali ed associazioni di professionisti.

L'intervento normativo si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici, così come è stato chiarito e precisato nella relazione governativa oggetto di analisi e commento nel presente articolo:

- 1) L'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
- 2) L'estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- 3) L'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti;
- 4) L'ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;
- 5) Il rafforzamento del principio di

soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

1) Si è ritenuto opportuno estendere il reclamo finalizzato alla mediazione (articolo 17-bis del decreto) a tutte le controversie indipendentemente dall'ente impositore (finora l'istituto era riservato alle sole cause dell'Agenzia delle Entrate) nonché alle controversie catastali e alle controversie proposte avverso atti reclamabili.

La conciliazione è stata estesa anche al giudizio di appello.

2) La tutela cautelare è stata estesa a tutte le fasi del processo.

3) L'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze è stato recepito tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi, ancorché nei confronti di un giudice che ha cognizione piena del rapporto.

4) Per quanto concerne la revisione delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, si è previsto l'innalzamento da 2.582,28 euro a 3.000 euro; si è, inoltre, ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica inserendo anche i dipendenti dei Caf per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.

5) Si è poi rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo

do l'obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; il suddetto principio è esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

Orbene, a mio avviso, questa parziale riforma del processo tributario, dopo oltre venti anni dalla precedente, è da accogliere con favore.

In ogni caso, il processo di riforma deve continuare nel senso di consentire la testimonianza ed il giuramento nella fase istruttoria, per non limitare e penalizzare il diritto di difesa e, soprattutto, deve continuare per il riordino generale di tutta la struttura delle Commissioni tributarie che, per il principio di terzietà tassativamente previsto dalla legge delega e dall'articolo 111 della Costituzione, non solo devono cambiare il nome in Tribunali tributari e Corti di Appello tributarie ma, in ogni caso, non devono più dipendere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è una delle parti in causa, ma dal Ministero della Giustizia o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari a tempo pieno, specializzati e soprattutto ben pagati (non come oggi a 25 euro lordi a sentenza depositata!), non essendo sufficienti le sezioni specializzate per materia.

* Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione